



Ballarani, G., *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (ddl n. 1978) n. 1978*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», vol. 46., 3 (lug.-set. 2017), p. 963-975.

Nell'articolo l'autore affronta il tema dell'accesso alle informazioni sulle origini. Negli anni la materia è stata oggetto di interventi sia da parte della Corte costituzionale che della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché della giurisprudenza della Corte di Cassazione. In generale, si afferma che, relativamente a quelli che sono i diritti inviolabili dell'uomo, la necessità di armonizzare i paradigmi normativi con le indicazioni europee e i parametri costituzionali, non può non confrontarsi con l'esigenza primaria di garantire, per quanto sia possibile, il diritto del concepito a nascere, anche attraverso la garanzia per la gestante di un accesso sicuro al parto anonimo come valida ipotesi alternativa all'interruzione della gravidanza. L'elemento sul quale occorre, inoltre, soffermarsi e concentrare l'attenzione, è il superiore interesse del minore, nella logica di un ordine gerarchico che assume rilievo ogni volta che questo viene a confrontarsi con gli interessi di soggetti terzi.

L'operazione di bilanciamento – spiega l'autore – non può limitarsi al solo confronto tra la posizione di chi è stato adottato e quella della madre, ma deve prima di tutto essere effettuato in relazione alle situazioni giuridiche esistenziali riguardanti il minore e riconducibili al rapporto tra il diritto alla vita, legato in via primaria alla nascita stessa, e il diritto alla salute e all'identità personale, nel quale confluiscono tutte le questioni relative alla conoscenza delle proprie origini e della propria identità e che si pongono come necessariamente dipendenti dalla piena realizzazione del primo. Fatte queste premesse, l'autore entra nel merito del disegno di legge n. 1978 riguardante le modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n.184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita.

Tra le varie previsioni del ddl cui ci si riferisce, si sottolinea il punto 1, che estende il diritto all'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici, oltre che all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 396/2000, abbassando peraltro l'età richiesta ai legittimati dai 25 ai 18 anni. Nel testo, l'autore, analizza le varie questioni relative al sistema di accesso alle informazioni di cui il ddl si occupa e, in conclusione alla sua analisi, afferma l'opportunità di predisporre un emendamento a esso che consenta la piena realizzazione del diritto personalissimo del minore alla disponibilità delle informazioni sanitarie.